

TI_GERICHTE 17.2001.48 vom 10. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.48

FR: TI_GERICHTE 17.2001.48 du 10 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2001.48 del 10 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Si aggiunga che l'abrogato art. 243 n. 2 vCPP contemplava la stessa disposizione. Già la giurisprudenza correlata a tale norma riteneva data l'inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato quando i due giudizi denotavano palese contrapposizione tra i fatti accertati nell'uno e nell'altro (CCRP, sentenza dell'8 ottobre 1979 in re R. consid. 2). Né poteva essere altrimenti, il rimedio straordinario della revisione essendo destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, op. cit. pag. 752, n. 3503). Inoltre, seconda la menzionata giurisprudenza, doveva trattarsi degli stessi fatti: due giudizi inerenti a reati identici, commessi però in tempi diversi (nella fattispecie: trascuranza dei doveri di assistenza familiare), non erano idonei, per ciò soltanto, a confortare inconciliabilità alcuna (CCRP, sentenza citata dell'8 ottobre 1979 in re R. e sentenza del 2 dicembre 2001 in re S.P. e P.M. consid. 2).

E. 3

D'accchito l'istanza di revisione sembrerebbe fondata. Accogliendo il ricorso per riforma dell'accusato, il Tribunale federale ha stabilito che a partire dal 26 aprile 1996 questi non dovesse più corrispondere alla moglie la pensione alimentare concordata dalle parti nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata a sua volta dal Pretore. Se ne dovrebbe perciò dedurre che la novità invocata dall'istante sia di rilevanza tale da consentire già sin d'ora di finanche ritenere che sia il Procurato pubblico, sia la presidente della Corte delle assise correzionali lo abbiano riconosciuto a torto colpevole del reato di trascuranza dei doveri di assistenza, nella misura in cui gli hanno fatto carico di non aver pagato i contributi anche dopo il 26 aprile 1996. Fosse ciò il caso, gli atti dovrebbero essere rinviati al Procuratore pubblico competente in via di supplenza secondo l'art. 55 LOG (art. 302 cpv. 2 CPP) e alla Corte delle assise correzionali (art. 302 cpv. 1 CPP) per il relativo riesame.

E. 4

A ben vedere la fattispecie è però diversa. L'obbligo di versare alla moglie la somma di fr. 2'000.– mensili a titolo di pensione alimentare era stata concordata dalle parti nella convenzione omologata dal Pretore al momento di pronunciare il divorzio tra i coniugi. La prestazione dovuta dall'accusato era perciò stata per finire fissata in una sentenza civile. Certo, le parti avevano concordato che l'obbligo sarebbe cessato, tra l'altro, in caso di convivenza della moglie con altro uomo; ciò potrebbe fare credere che il solo verificarsi di quella circostanza comportasse automaticamente il decadimento dell'obbligo alimentare

stabilito nella citata convenzione. Se non che, l'interpretazione e la reale portata di quella clausola era tutt'altro che chiara; prova ne è che con petizione del 26 aprile 1996 il ricorrente ha chiesto al Pretore di determinarsi al riguardo e di pronunciare, dandosene il caso, la soppressione del contributo alimentare con effetto reattivo al 1° gennaio 1994. Ottenuta causa (parzialmente) vinta in prima sede, con conseguente liberazione dall'obbligo alimentare dal 26 aprile 1996, il ricorrente è però uscito soccombente nelle procedura di appello, avendo la I Camera civile, in accoglimento dell'appello della moglie, respinto la petizione, ripristinando in questo modo la situazione originaria così come concordata nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Come visto, egli ha ribaltato questo giudizio davanti al Tribunale federale, che ha stabilito la soppressione del contributo alimentare dal 26 aprile 1996. Fino a questa decisione, però, che ha posto definitivamente fine al contenzioso tra le parti iniziato con la petizione del 26 aprile 1996 promossa dall'accusato, il ricorrente rimaneva obbligato nei confronti della moglie in base a quanto stabilito dal Pretore con sentenza di divorzio dell'8 ottobre 1987. La causa avviata dal ricorrente per vedersi liberato da ogni obbligo nei confronti della moglie, non lo esonerava infatti dal far fronte all'accordo a suo tempo stabilito con l'avallo del Pretore (cfr. *mutatis mutandis* Rep . 1974 pag. 249). Tantomeno egli poteva ritenersi svincolato tosto che il Pretore ha stabilito che con sentenza del 13 luglio 1999 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha annullato la pensione alimentare a decorrere dalla data della petizione. Contro questa sentenza, infatti, la moglie ha inoltrato appello, impedendone il passaggio in giudicato (art. 310 cpv. 1 CPC). Fino alla definitiva soluzione della lite, decisiva per la posizione dell'accusato, rimaneva perciò in vigore sempre e solo la sentenza di divorzio dell'8 ottobre 1987, che ha omologato la convenzione in cui il marito si obbligava a versare alla moglie la somma di fr. 2'000.– mensile quale pensione alimentare. Si trattava infatti della decisione esecutiva che regolava la questione; sia il Procuratore pubblico, sia la presidente della Corte delle assise correzionali dovevano perciò fondarsi sulla stessa al momento di stabilire se l'accusato avesse violato i suoi doveri di assistenza nei confronti della moglie (*Corboz* , *Les principales infractions*, Berna 1997, art. 217 n. 12 con riferimento a DTF 106 IV 36 ss.; *Trechsel* , *Kommentar zum StGB*, 2a edizione, art. 217 n. 8; cfr. *mutatis mutandis* , Rep . 1974 pag. 249). Lo stesso ricorrente se ne è d'altronde reso conto, altrimenti non si spiega perché egli non ha ricorso contro il decreto di accusa (facendo opposizione) e la sentenza di assise invocando la procedura civile in corso volta, per l'appunto, alla soppressione del contributo alimentare stabilito con la nota convenzione omologata dal Pretore (cfr. anche art. 5 CPP). Egli aveva ben compreso che – come visto – il suo obbligo rimaneva invariato sino a quanto il giudice civile non avesse statuito diversamente.

E. 6

Da quanto precede discende che l'istanza di revisione deve essere disattesa, dato che la sentenza del Tribunale federale che ha pronunciato la soppressione della pensione alimentare a partire dal 26 aprile 1996 non incide sul reato di trascuranza dei doveri di assistenza che il soggetto ha commesso per non avere dato seguito all'obbligo impostogli dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal Pretore al momento di pronunciare il divorzio tra i coniugi, che a quel momento vincolava ancora il debitore, senza riguardo alla causa inoltrata in Pretura. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la LTG pronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.– b)

spese fr. 100.– fr. 500.– sono posti a carico dell'istante. 3. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Corte delle Assise correzionali di Riviera; – Procuratore pubblico _____; – avv. _____ (per conoscenza); – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Tavernes; Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente _____ Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.